

Proposta di modifiche normative volte alla decarcerizzazione delle persone tossicodipendenti autrici di reato

Art. 1.

L'articolo 73 del DPR 9/10/1990, n. 309, è modificato nel modo seguente: i commi 5 e 5bis sono inseriti nel nuovo articolo 73bis. I commi 6 e 7 assumono i numeri 5 e 6.

Art. 2.

Dopo l'art. 73 del DPR 9/10/1990, n. 309 è inserito l'articolo 73bis. Art. 73bis.

1. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 sono di lieve entità, per tale distinta ipotesi di reato, si applica la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni.
2. Per tale ipotesi di reato non sono applicabili ulteriori circostanze attenuanti o aggravanti. La recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, non opera come circostanza aggravante e non è comunque ostativa al riconoscimento della ipotesi di reato di cui al comma 1.
3. In tale ipotesi, quando gli autori di reato sono persone tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché la pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche negli enti ausiliari di cui all'art. 115, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto da tale norma, al comma 5, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
4. L'organo competente alla esecuzione della pena di cui al comma precedente trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza competente nel domicilio del condannato, che determina le modalità di esecuzione. Lo stesso incarica l'Ufficio esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In merito a questo, l'Ufficio riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, competente anche per la modifica delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo 28/8/2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il magistrato di sorveglianza procede, tenuto conto della gravità dei motivi e delle circostanze della violazione, ai sensi degli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale, per la eventuale revoca del lavoro di pubblica utilità e la sostituzione della restante parte di tale pena in quella equivalente della pena detentiva sostituita.

Art. 3.

L'art. 89 del DPR 9/10/1990, n. 309 è modificato nel modo seguente:

1. Modifica comma 1. Prima proposizione. “1. Quando è imputata una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza a tali persone ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non può disporre la custodia cautelare in carcere, ma può, se lo ritenga necessario, applicare gli arresti domiciliari o altra misura cautelare.” Per la parte restante del comma, nessuna modifica al testo vigente.
2. Modifica comma 2. Prima proposizione e inizio seconda. “2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza a tali persone ovvero in una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116, il giudice, se non ricorrano esigenze cautelari di particolare rilevanza, può revocare la misura della custodia cautelare in carcere o, se lo ritenga necessario, sostituirla con quella degli arresti domiciliari o con altra misura cautelare. La revoca o la sostituzione sono concesse su istanza dell’interessato:” Per la parte restante del comma, nessuna modifica al testo vigente.
3. Nuovi commi dopo comma 2. 2bis. Presso ogni tribunale, i servizi pubblici per le dipendenze, attraverso un nucleo di operatori distaccati presso lo stesso tribunale, segnalano, su richiesta degli interessati o di ufficio, nei casi di cui al comma 1, al giudice procedente lo svolgimento del programma terapeutico in corso o, nei casi di cui al comma 2, si rendono disponibili con urgenza, su richiesta degli interessati o di ufficio, per la definizione del programma stesso e lo trasmettono all’organo giudiziario procedente per l’udienza stabilita o per altra a tal fine fissata. Nei casi di cui al comma 2, i servizi pubblici per le dipendenze operanti in carcere, operano, all’inizio della custodia cautelare, la presa in carico delle persone tossicodipendenti o alcooldipendenti e segnalano immediatamente i singoli casi al nucleo operativo presso i tribunali. Nei casi di cui al comma 2, la custodia cautelare in carcere prosegue fino all’adozione dei provvedimenti del giudice previsti dallo stesso comma. Nei casi di cui ai commi precedenti in cui sia richiesto l’inserimento in una struttura residenziale, i servizi pubblici la individuano, esprimendo anche il loro parere sulla opportunità e la idoneità di tale inserimento.
4. 2ter. I tribunali devono mettere a disposizione dei servizi pubblici per le dipendenze i locali necessari per il funzionamento dei nuclei operativi degli stessi presso gli stessi tribunali. Il giudice procedente è impegnato a ricorrere alla utilizzazione degli interventi di tali servizi.
5. Comma 4. E’ modificato come segue: “4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 4bis, comma 1, della legge 26/7/1975, n. 356.”
6. Il comma 5 bis è abrogato.

Art. 4.

L'art. 94 del DPR 9/10/1990, n. 309 è modificato nel modo seguente:

1. Al comma 4 le parole “Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati” sono abrogate.
2. Il comma 5 è abrogato.
3. Il comma 6ter è abrogato. I commi 6 e 6bis assumono i numeri di 5 e 5bis.

Art. 5.

Nel secondo capoverso del comma 6 dell'art. 656 del codice di procedura penale le parole "salvi i casi di inammissibilità" sono abrogate.

La lettera c) del comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale è integrata, alla conclusione del testo attuale, nel modo seguente: "La presente disposizione non è applicabile nei casi in cui potrebbe essere applicata la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 94 del D.P.R. 9/10/1990, n. 309, nei quali casi pertanto opera la sospensione della esecuzione di cui al comma 5".

Art. 6.

All'art. 69 del Codice Penale, dopo le parole "esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma" sono inserite le parole: "a meno che il nuovo delitto sia commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente".

Art. 7.

Al quarto comma dell'art. 99 del Codice Penale, dopo le parole "Se il recidivo commette un altro delitto non colposo" sono inserite le parole: "a meno che questo sia commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendente".

Per contenere l'attuale drammatico sovraffollamento delle strutture penitenziarie, agendo in particolar modo sulle persone tossicodipendenti autrici di reato, proponiamo di intervenire lungo tre direttrici, rappresentate dall'ingresso in carcere delle persone tossicodipendenti in custodia cautelare, dagli effetti per i tossicodipendenti dell'apparato sanzionatorio previsto dal Dpr 309/1990, e dai meccanismi atti a favorire il funzionamento delle misure alternative al carcere.

Custodia cautelare

La notevole crescita degli ingressi in carcere di persone tossicodipendenti (sono passati dal 28% degli ingressi nel 2005 al 33% nel 2008), a fronte della percentuale più o meno costante di tossicodipendenti tra i detenuti, e del numero addirittura in calo delle condanne, lascia supporre una notevole crescita dei tossicodipendenti in particolare tra le persone in custodia cautelare.

Per contrastare il fenomeno è necessario promuovere le alternative alla detenzione anche in fase processuale, agevolando il funzionamento delle misure previste dall'art. 89 TU, in difficoltà soprattutto per due ragioni.

1. Vista l'attuale carenza di risorse, per cui è impossibile rispondere a tutte le richieste di

programmi comunitari, è in atto un processo di selettività che inevitabilmente penalizza soprattutto i tossicodipendenti in misura cautelare. Da un canto infatti le comunità terapeutiche accolgono malvolentieri le persone in custodia cautelare. Dall'altro per gli operatori dei Ser.T la programmazione di percorsi terapeutici con le persone in custodia cautelare è più difficile, non essendovi certezza sui tempi. Ed essendo le risorse poche per tutti, si preferiscono le persone in esecuzione di pena. Un potenziamento dell'accesso a programmi terapeutici esterni per i tossicodipendenti in custodia cautelare in carcere implica dunque un forte investimento di risorse ed un coinvolgimento di tutti gli attori.

2. L'art. 89 presuppone che il magistrato abbia gli strumenti per accertare il requisito della tossicodipendenza, della esistenza di un programma terapeutico, e della opportunità della sua prosecuzione, ma nella maggioranza dei casi il giudice non dispone di queste informazioni, e in attesa che si produca la documentazione necessaria la persona tossicodipendente entra, e resta, in carcere. Si propone dunque la istituzionalizzazione di servizi analoghi a quelli predisposti da progetti come "Dap.Prima" o "La cura vale la pena", che potrebbero contribuire a contenere l'ingresso dei tossicodipendenti in carcere in misura cautelare. Si segnala peraltro che iniziative simili sono guardate con favore anche dagli osservatori internazionali (cfr. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Selected issue 2 - Alternatives to imprisonment, 2005, pag. 30).

Apparato sanzionatorio

Si propone in particolare di attribuire maggiore rilevanza alla fattispecie di "lieve entità", circostanza attenuante oggi disciplinata dal comma 5 dell'art. 73 TU. I margini di applicabilità di questa fattispecie attenuata del reato di spaccio sono stati notevolmente ristretti dalla disciplina sulla recidiva introdotta dalla legge cosiddetta ex-Cirielli nel 2005. Il legislatore del 2005, modificando l'articolo 69 del codice penale, ha introdotto per i recidivi ex art. 99 comma 4 il divieto della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti. Questa norma, nonostante i principi affermati dalla Corte Costituzionale (Sent.192/07) e ripresi dalla giurisprudenza, per cui l'applicazione o meno della recidiva non opera in modo automatico, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice, ha certamente influito sull'aumento della popolazione penitenziaria impedendo, ove sia stata contestata la recidiva ex art. 69 comma 4 c.p., di applicare la sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 73, e imponendo l'applicazione della più severa sanzione prevista dal comma 1. Si propone pertanto l'abrogazione del comma 5 dell'art. 73 Dpr 309/90, e la previsione del fatto di "lieve entità" quale fattispecie autonoma, da inserire in un apposito articolo, abbassando peraltro nel minimo la sanzione prevista per questo nuovo reato.


Sempre per contenere la cancerizzazione dei tossicodipendenti si propone la esenzione dagli effetti dell'art. 69 comma 4 c.p. dei recidivi che hanno commesso un nuovo reato in relazione al proprio stato di tossicodipendenti. Nel caso in cui questa proposta non venisse accolta, in subordine si propone che, a coloro a cui viene applicata questa aggravante, nella determinazione della pena il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti non si applichi nei casi in cui il nuovo reato è stato commesso in relazione al proprio stato di tossicodipendenza.

Misure alternative

Per contenere l'attuale drammatico sovraffollamento delle strutture penitenziarie, agendo in particolar modo sui detenuti tossicodipendenti, si sollecita l'applicazione del DPR 309/90 nella parte che prevede l'affidamento terapeutico in prova per i detenuti tossicodipendenti con residuo pena inferiore a sei anni.

Il quadro attuale su questo fronte non è affatto incoraggiante. A seguire un grafico che evidenzia

L'andamento delle misure alternative per i tossicodipendenti dal 01/01/2002 al 31/12/2009:



Come era prevedibile, dopo l'indulto, il numero delle misure alternative in corso in Italia è crollato e, a differenza del numero dei detenuti, non sembra proprio voler tornare a crescere. Il problema risulta particolarmente evidente per gli affidati tossicodipendenti dalla libertà che, per la prima volta, sono meno di quelli provenienti dalla detenzione. È chiaro come alla mancata crescita degli affidamenti dalla libertà corrisponde una crescita, altrettanto grande, delle detenzioni.

Per contenere la presenza di persone tossicodipendenti in carcere, e facilitare l'accesso alle misure alternative dei tossicodipendenti autori di reato, si propongono a seguire alcuni interventi normativi.

Modifiche al Dpr 309/90.

- Abrogazione del comma 5-bis art. 89 e del comma 6-ter art. 94 Dpr 309/90. La legge 49/2006 ha previsto l'obbligo per gli operatori del Ser.T di segnalare al magistrato ogni singola violazione del programma della misura, indipendentemente dal complessivo andamento della misura stessa e da ogni valutazione di opportunità rispetto al profilo terapeutico e sanitario, che dovrebbe avere invece rilevanza fondamentale per la misura in esame. Questa disposizione rischia di far crescere considerevolmente il numero delle revoche delle misure alternative alla detenzione ed alla custodia cautelare in carcere.
- Abrogazione del primo capoverso del comma 4 dell'art. 94 Dpr 309/90, che connota la misura in funzione prevalentemente custodialistica, anziché terapeutica, e disincentiva alla sua concessione, nonostante i dati relativi alle revoche della misura in oggetto conseguenti alla commissione di nuovi reati siano da sempre, prima e dopo la novella del 2006, di modestissima entità.
- Abrogazione del comma 5 art. 94 Dpr 309/90. Altro intervento che sembra ragionevole è

quello della rimozione del limite a due concessioni dell'affidamento ex art. 94, limite che non esiste per l'affidamento ordinario e che sembra irragionevole per l'affidamento terapeutico, soprattutto alla luce delle difficoltà e dell'elevato rischio di condotte recidivanti da parte dei tossicodipendenti.

- d. Abrogazione, nel secondo capoverso del comma 6 dell'art. 656 del codice di procedura penale, delle parole "salvi i casi di inammissibilità" e ritorno alla disciplina previgente, che consentiva di integrare la documentazione per la richiesta di affidamento terapeutico fino a 5 giorni prima della udienza davanti al tribunale di sorveglianza. L'attuale termine di un mese è infatti insufficiente per integrare tutta la documentazione necessaria per la concessione della misura.

Modifiche alla legge 251/05 cosiddetta ex-Cirielli

In relazione all'art. 656 c.p.p. relativo all'esecuzione delle pene detentive, e in particolare all'applicazione della sospensione dell'esecuzione della pena per consentire la richiesta di applicazione di misure alternative (cosiddetta legge Simeone-Saraceni), si propone in integrazione del comma 9, lett. c, dell'articolo, per consentire la sospensione dell'ordine di esecuzione nei casi in cui potrebbe essere applicata la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 94 del D.P.R. 309/90.